

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2613

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

—

Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti
da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari

Presentato il 4 marzo 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Durante il decorso decennio, la crisi che ha travagliato le economie occidentali, mutandone ed innovandone, profondamente, i rispettivi quadri di riferimento, ha anche imposto nuovi modi di agire, e di reagire, di fronte al rischio di una accentuata caduta dei singoli sistemi produttivi.

Ogni paese è stato così chiamato a dare il meglio di sé, selezionando, all'interno della propria economia, quei settori, nuovi, o tradizionali, o tradizionali e nuovi insieme, che più di altri potevano consentirgli di affrontare la mutata situazione.

È in questa linea che si inserisce la « nuova emigrazione », o « emigrazione tecnologica », che consiste nel trasferimento temporaneo, in un determinato paese estero, di lavoratori italiani al seguito di imprese nazionali o straniere.

Il fenomeno non è nuovo in sé, dato che risale a prima della seconda guerra mondiale; la novità è costituita dalla sua recente espansione, e dal conseguente moltiplicarsi dei settori coinvolti e del numero degli addetti: si calcola, infatti, che solo le grandi opere di infrastrutture di base realizzate all'estero da imprese italiane abbiano prodotto, nel nostro Paese, 500.000 posti di lavoro. Inoltre, nei primi anni 80, tutta l'industria italiana risulta presente all'estero, in tutte le sue articolazioni e dimensioni, dalla grande, alla media, alla piccola, pubblica o privata che sia.

Anche se con andamento non sempre rettilineo, esposto, com'è, ai capricci congiunturali delle economie dei paesi committenti, si tratta, insomma, di una nuova manifestazione di vitalità dell'impresa e del lavoro italiani, e, in sintesi, dell'emigrazione italiana.

Si pone, quindi, con sempre maggiore rilievo, l'esigenza di un'efficace disciplina giuridica del settore che, senza penalizzare le imprese già rigorosamente esposte sul piano delle risorse finanziarie, garantisca ai lavoratori da esse impiegati un adeguato trattamento contrattuale economico, previdenziale ed assicurativo.

Un'adeguata regolamentazione della materia permetterà una più ampia tutela — nello spirito dei valori fondamentali affermati dalla Costituzione — di tale categoria di lavoratori.

Oltre l'ambito dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, la rete delle convenzioni di sicurezza sociale e degli accordi di emigrazione vigenti non permette di garantire ovunque la piena tutela del lavoratore sia perché non copre ancora tutte le aree geografiche, sia perché non comprende tutte le norme di previdenza disposte dalla legislazione nazionale.

Tali carenze si avvertono maggiormente per il settore delle assicurazioni sociali quando la permanenza del lavoratore sul territorio estero sia di tale durata da non permettergli di raggiungere i periodi minimi di contribuzione necessari per poter usufruire di determinate prestazioni.

Sono infatti abbastanza frequenti i casi di connazionali che operano all'estero alle dipendenze di imprese nazionali e straniere — specialmente in alcuni Paesi africani ed asiatici — in condizioni peggiori di quelle in cui operano i lavoratori in Italia e comunque lontane dal realizzare concretamente i principi sanciti dalla nostra Costituzione.

Pertanto, non essendo raggiungibile, almeno a breve scadenza, una compiuta

soluzione del problema su base convenzionale, e pur continuandosi attivamente, attraverso intensi negoziati in materia di emigrazione e di sicurezza sociale, a cercare di estendere sempre più la sfera di protezione del lavoratore all'estero per la via degli accordi internazionali, si ritiene necessario dettare una normativa interna, che valga, nei limiti consentiti all'iniziativa unilaterale di un singolo Stato, a colmare le più gravi carenze avvertite nella tutela dei nostri connazionali impegnati all'estero nella prestazione della loro attività lavorativa.

Il preminente rilievo sociale del fine perseguito ha indotto a superare, in certa misura, la rigida concezione della territorialità delle norme di legislazione sociale.

Invero, a ben guardare, dal carattere pubblicistico di tali norme — dato lo scopo proprio di tutte le disposizioni in materia di lavoro, che è quello di garantire condizioni minime al lavoratore — deriva semplicemente l'inderogabilità in danno del lavoratore del trattamento di lavoro e previdenziale, assicuratogli nel Paese dove presta la sua attività.

Nulla vieta peraltro che, ove tale rapporto abbia un elemento di connessione con l'ordinamento di un altro Stato, questo possa pretendere, a carico del datore di lavoro che entri nella sfera di applicazione di tale ordinamento, un più elevato trattamento, conformemente allo stato di evoluzione sociale del Paese stesso.

Nella specie l'elemento di connessione con il nostro ordinamento è dato dalla nazionalità italiana così dell'impresa come del lavoratore.

Tale duplice collegamento soggettivo con il nostro ordinamento sembra sufficiente perché lo Stato di appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto possa esigere l'osservanza di condizioni di lavoro conformi a quelle inderogabili stabilite, nel suo interno, dal proprio ordinamento.

Per l'impresa straniera si è ritenuto che anch'essa debba sottostare alle condizioni suddette quando operi nel nostro Paese il reclutamento di lavoratori italiani (se si tratti di lavoratori già ivi alle sue

dipendenze) ne disponga il trasferimento all'estero.

In questo caso l'elemento di connessione con il nostro ordinamento è costituito, oltreché dalla nazionalità del lavoratore, dal luogo del reclutamento (o della preesistenza del rapporto di lavoro).

Tale fatto viene a radicare, in certo senso, nel nostro Paese il momento costitutivo del rapporto di lavoro.

Invero, l'atto dell'assunzione del lavoratore è forse la fase più delicata del rapporto di lavoro e quella in cui emergono con maggior rilievo gli interessi pubblicistici ed il conseguente condizionamento dell'iniziativa privata.

Lo dimostra tutta la disciplina del collocamento dei lavoratori, che è avocata esclusivamente ad uffici statali. Né mancano nella nostra legislazione precedenti che prevedono l'intervento di organi dello Stato per controllare le condizioni alle quali il lavoratore è assunto per prestare il suo lavoro all'estero.

Si tratta, evidentemente, di disposizioni non più adeguate all'attuale stato di evoluzione della legislazione sociale ed ai nuovi aspetti del fenomeno emigratorio sopra messi in luce, ma che affermano un principio — quello del controllo dello Stato di appartenenza del lavoratore sulle condizioni alle quali questo andrà a prestare il suo lavoro all'estero — che merita di essere valorizzato attraverso il suo necessario aggiornamento e sviluppo, in aderenza alle nuove situazioni.

L'esigenza di tutela dei nostri lavoratori anche all'estero si ritiene che debba prevalere sulla preoccupazione — da qualche parte manifestata — di rendere meno competitiva sul piano internazionale la nostra offerta di lavoro. In proposito si deve considerare che la più valida concorrenza — che non si svolga a scapito delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori — è quella che si pone in essere mediante la qualità del lavoro.

E non vi è dubbio che per questa via si sono poste le imprese nazionali — e non solo quelle di grandi dimensioni — che più operano all'estero e che, perciò stesso, dimostrano chiaramente la loro competi-

tività; esse mirano ad assicurarsi lavoro qualificato di grande efficienza e devono a tal fine pagare remunerazioni sufficientemente elevate nonché fornire idonea copertura assicurativa. È da considerare, d'altro lato, che — per le attività che non richiedono una notevole qualificazione — le imprese di solito fanno ricorso alla manodopera locale, non specializzata ed a bassi salari, generalmente sovrabbondante nei paesi del terzo mondo ove esse soprattutto operano.

Pertanto il presente provvedimento dovrebbe avere soprattutto l'effetto di regolare in maniera più precisa ed uniforme la materia e di impedire quei casi di sfruttamento del lavoro che sono di solito opera di imprenditori marginali e avventurosi. D'altra parte è constatazione più generale che ogni miglioramento nel campo dei rapporti di lavoro comporta inevitabilmente l'assoggettamento dell'imprenditore a maggiori oneri. È questo un prezzo dell'evoluzione sociale del quale non si ritiene possa andare esente l'impresa che operi all'estero.

Si potrebbe anche osservare che gran parte delle imprese italiane all'estero, avvalendosi dei benefici previsti dalla legge sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, operano con capitale garantito dallo Stato e quindi col sostegno della collettività che sopporta il peso tributario.

Fin dal 25 febbraio 1980, il Governo aveva presentato, al Parlamento, un disegno di legge sull'argomento; la contemporanea, e successiva presentazione di analoghe proposte di legge, di iniziativa parlamentare, aveva suggerito di incaricare un Comitato ristretto, delle Commissioni esteri e lavoro della Camera dei deputati, della redazione di un testo unificato. Il frutto dell'intenso lavoro del Comitato venne poi approvato, in sede referente, dalle stesse Commissioni, il 27 aprile 1983, e decadde con la fine anticipata dell'ottava legislatura.

Nel predisporre il presente disegno di legge, si è ritenuto opportuno di assumere, come base, il testo approvato nella scorsa legislatura, sul quale si erano già

pronunciate le diverse parti politiche e sociali.

I singoli articoli del disegno di legge vengono, qui di seguito, illustrati.

Articolo 1: sottopone i datori di lavoro residenti, domiciliati, o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, e le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, all'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegarsi all'estero o per il loro trasferimento all'estero, se già dipendenti. La disposizione non si applica nel caso di lavoratori residenti all'estero da oltre sei mesi. Si è qui scelto, anziché il criterio della nazionalità, quello della residenza o del domicilio o, per le società, della sede, poiché in tali fattispecie giuridiche si esprime, più o meno compiutamente, quel collegamento sostanziale che dà fondamento di ragionevolezza alla disciplina da introdurre.

Poiché tale collegamento, ad onta della loro formale qualificazione giuridica come società estere, sussiste anche per le « società costituite all'estero, con partecipazione italiana di controllo », per esse non è stato necessario (e non sarebbe opportuno) tener conto del criterio della localizzazione della sede, poiché la loro natura di società controllate da società nazionali testimonia largamente dei loro legami con l'assetto sociale ed economico del nostro paese.

L'autorizzazione preventiva deve essere richiesta anche dai datori di lavoro stranieri nel caso di assunzione in Italia, o di trasferimento dall'Italia, di cittadini italiani.

Viene poi stabilito che in deroga alle vigenti disposizioni in materia di collocamento per il lavoratore italiano che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro rientri in Patria può essere assunto entro due anni per chiamata nominativa dalla stessa impresa datrice di lavoro all'estero.

Sono stati esclusi, sotto il profilo territoriale, i casi di assunzione o trasferimento per lavori da compiere nell'area comu-

nitaria, data la tipica, speciale regolamentazione del rapporto di lavoro vigente in tale ambito e la particolare evoluzione che ha raggiunto l'armonizzazione delle legislazioni sociali nazionali dei Paesi membri. Per ovvi motivi, vengono poi esclusi, dal provvedimento, assunzioni e trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione. Vengono infine fatte salve le condizioni previste negli accordi bilaterali e multilaterali di emigrazione e di sicurezza sociale.

Articolo 2: disciplina la sospensione del rapporto di lavoro in Italia per i lavoratori trasferiti all'estero ai sensi dell'articolo precedente.

Articoli 3, 4 e 5: stabilito che, per le eventuali controversie nascenti della presente legge, la giurisdizione italiana non può comunque essere derogata, regolano dettagliatamente le competenze in materia.

Articolo 6: riguarda gli accertamenti preventivi che i due Ministeri interessati, degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, dovranno eseguire.

Essi consistono essenzialmente da un lato in una indagine sulla congruità del trattamento offerto al lavoratore in relazione alla situazione locale, sia sotto il profilo sociale ed economico che sotto l'aspetto della esistenza di adeguate misure di sicurezza, dall'altro in un attento esame della normativa contrattuale e del trattamento previdenziale.

Sotto il primo profilo si segnala, tra le altre, la previsione che debba essere assicurata al lavoratore, per l'ipotesi che le autorità locali pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta all'estero, la possibilità di ottenere che l'impresa provveda al versamento in Italia delle retribuzioni dovute.

Sotto il secondo profilo è richiesto che i trattamenti economici offerti siano complessivamente non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore, e che si preveda distintamente il rimborso dei maggiori

oneri relativi allo svolgimento all'estero della prestazione lavorativa.

I contratti di lavoro devono inoltre prevedere le forme di assicurazione sociali cui i lavoratori devono essere iscritti in base alla nuova legge e, qualora una o più di tali forme siano escluse, devono indicarne il motivo.

Viene poi previsto che, ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, i datori di lavoro di cui all'articolo 1 possono depositare — presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — dei contratti-tipo cui faranno poi rinvio i singoli contratti individuali, ovvero possono prestare la propria adesione a contratti-tipo depositati anche da altri.

Infine, si statuisce il diritto del lavoratore a ricevere dal datore di lavoro, prima della partenza, informazioni scritte sulle condizioni di vita e sull'ordinamento giuridico dell'area di destinazione.

Articoli 7 e 8: stabiliscono le forme di previdenza e assistenza sociale cui verranno obbligatoriamente iscritti i lavoratori, nonché misure e modalità di versamento dei relativi contributi. Si è qui cercato di assicurare, al lavoratore, la massima tutela possibile in condizioni, ovviamente, più rischiose di quelle usuali in Italia, prevedendo altresì, la possibilità di integrare la tabella delle malattie professionali vigenti nel nostro Paese, con le tecnopatie proprie alle aree geografiche di impiego. Le prestazioni sanitarie spettano, altresì, ai familiari, ancorché residenti o dimoranti in Italia, ed è regolamentata la situazione dei datori di lavoro che apprestino efficienti presidi sanitari a favore dei loro dipendenti.

Si prevede, infine, in materia di aliquote contributive, l'applicazione, per IVS e tubercolosi, dello sgravio dell'aliquota a carico del datore di lavoro pari a 10 punti, e, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, una possibilità di riduzione, qualora nel paese di impiego tali assicurazioni siano obbligatorie ed il datore di lavoro dimostri di avervi ottemperato.

Articolo 9: concerne le condizioni e le modalità in base alle quali il Ministero

degli affari esteri, dovrà autorizzare o meno l'impresa ad effettuare il reclutamento.

Qualora il silenzio dell'amministrazione si protragga oltre il termine di 45 giorni — salva richiesta di proroga di altri 45 giorni da parte della medesima — l'autorizzazione al reclutamento s'intende implicitamente rilasciata. Ciò per sottrarre le imprese ad eventuali indugi che potrebbero pregiudicarne le iniziative ed in adesione all'orientamento accolto, in altre materie, da recenti norme di legge le quali hanno capovolto l'effetto tradizionalmente negativo del comportamento inerte dell'amministrazione, dandogli un significato permissivo.

Articolo 10: stabilisce che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedano alla organizzazione dell'assistenza e della tutela dei dirigenti locali delle ditte interessate di fornire alle ambasciate le opportune informazioni sulle condizioni in cui operano i loro dipendenti, specialmente in relazione ad eventuali situazioni di pericolo e di particolare disagio.

Articolo 11: esclude dal campo di applicazione della presente legge i casi di invio all'estero di personale in missione; naturalmente in tal caso continuano ad applicarsi al personale in questione le disposizioni che ne regolano il trattamento secondo la normativa generale.

Articoli 12, 13 e 14: accordato, ai datori di lavoro, un congruo lasso di tempo, dopo l'entrata in vigore della legge, per regolarizzare le posizioni assicurative dei loro dipendenti, stabiliscono le sanzioni cui andranno incontro i trasgressori, coloro che impiegheranno lavoratori all'estero senza la prescritta autorizzazione, o che svolgeranno attività di mediazione per l'espatrio e collocamento di lavoratori italiani all'estero.

Articolo 15: disciplina l'attività di tutela ed assistenza che dovrà essere svolta,

dal Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, e dagli uffici consolari, in favore dei lavoratori considerati nella presente legge, dettando, altresì, idonee disposizioni per il rafforzamento, in mezzi e personale, delle strutture coinvolte. In vista del carattere peculiare della « nuova emigrazione », consistente nella temporaneità della sua permanenza in un determinato paese, viene qui stabilito che il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze all'estero, dovranno far fronte alle nuove esigenze mediante l'assunzione di impiegati con contratto temporaneo, di durata non superiore a diciotto mesi, e si prevede, all'uopo, un congruo aumento (cento unità) del contingente di tali impiegati, come determinato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Articolo 16: regola la complessa attività che dovrà essere svolta dal Ministero degli affari esteri, con la collaborazione delle amministrazioni civili e militari competenti in materia di protezione civile, nel caso di eccezionali situazioni di emergenza, con conseguente grave pericolo per nuclei di lavoratori italiani operanti in uno o più Paesi esteri. Viene, a tal fine, istituito un apposito capitolo di bilancio, e si dettano disposizioni per la snellezza e l'efficacia della sua gestione.

Articolo 17: prevede, per l'anno 1985, la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 8, quantificati in 60 miliardi di lire e dagli articoli 15 e 16, quantificati in 8 miliardi di lire.

Articolo 18: dispone che i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale presentino annualmente, al Parlamento, una relazione sull'applicazione della presente legge e sulle condizioni generali del lavoro italiano temporaneamente all'estero.

Articolo 19: fissa l'entrata in vigore della legge al primo luglio 1985.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. I datori di lavoro residenti, domiciliati, o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, nonché le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, che per l'esecuzione di opere o commesse all'estero intendono assumere lavoratori italiani residenti in Italia, ai fini del loro impiego fuori del territorio della Repubblica, o trasferire all'estero lavoratori italiani già alle loro dipendenze, devono richiedere l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inviando contemporaneamente copia della richiesta al Ministero degli affari esteri. Sono considerate società con partecipazione italiana di controllo quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani che siano residenti all'estero, quando essa sia avvenuta entro i sei mesi immediatamente successivi all'espatrio.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione ivi prevista deve essere richiesta anche dai datori di lavoro stranieri in caso di assunzione nel territorio della Repubblica, o di trasferimento da detto territorio, di cittadini italiani per l'esecuzione di opere o commesse all'estero.

4. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di collocamento il lavoratore italiano che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro rientri in Patria può essere assunto entro due anni per chiamata nominativa dalla stessa impresa datrice di lavoro all'estero.

5. La presente legge non si applica nei casi di lavoratori impiegati o trasferiti nei paesi appartenenti alla Comunità europea. Essa non si applica, altresì, alle

assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione.

6. Sono fatte salve le condizioni previste negli accordi bilaterali o multilaterali di emigrazione e di sicurezza sociale nelle materie oggetto della presente legge.

ART. 2.

1. Per i lavoratori di cui al precedente articolo 1, dipendenti da datori di lavoro italiani o stranieri, che vengono temporaneamente trasferiti all'estero, fatti salvi i diritti maturati e gli obblighi esistenti al momento del trasferimento, restano fermi gli effetti della decorrenza dell'anzianità anche ai fini della progressione della carriera, e valgono, in relazione al periodo di lavoro fuori del territorio italiano, le previsioni contenute nella specifica normativa contrattuale, collettiva o, in sua assenza, individuale.

2. Per i medesimi lavoratori, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la retribuzione di riferimento è quella che sarebbe spettata al lavoratore qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia.

3. Sulla predetta retribuzione è dovuto, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, ottavo comma, della citata legge 29 maggio 1982, n. 297.

ART. 3.

1. Per le controversie nascenti dalla presente legge la giurisdizione italiana non può in nessun caso essere convenzionalmente derogata dalle parti.

2. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, il giu-

dice italiano può, anche in deroga all'articolo 4, n. 2), del codice di procedura civile, conoscere delle controversie nascenti dall'applicazione della presente legge.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1963, ratificata con la legge 21 giugno 1971, n. 804.

ART. 4.

1. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge, ove sia convenuto il datore di lavoro, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo nel quale questi ha la propria sede ovvero abbia costituito un procuratore autorizzato a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile.

2. Qualora il datore di lavoro convenuto non abbia nel territorio nazionale la propria residenza o la propria sede e non vi abbia costituito il procuratore indicato nel comma precedente, è competente a conoscere della controversia il pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro.

3. Ove sia convenuto il lavoratore è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui questi abbia la residenza o il domicilio in Italia, o, se il lavoratore sia residente o domiciliato all'estero, il pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro.

ART. 5.

1. Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie nascenti dall'applicazione delle norme della presente legge, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione

del tribunale nella quale risiede l'attore, ovvero, se questi non risieda nel territorio nazionale, il pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

2. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

ART. 6.

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1, il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei paesi di destinazione offrano idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore e che le condizioni contrattuali offertegli siano tali da assicurare, in relazione alla situazione locale e a quella specifica della zona di impiego, un trattamento complessivo adeguato, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tali accertamenti, ed esprimendo le proprie valutazioni in merito.

2. Agli stessi fini, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta:

a) che il contratto di lavoro, qualora preveda espressamente la possibilità che il datore di lavoro destini la manodopera assunta a prestare la propria attività presso imprese consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla presente legge;

b) che i trattamenti economici offerti siano complessivamente non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e che sia previsto distintamente il rimborso degli oneri connessi allo svolgimento all'estero della prestazione lavorativa;

c) che i contratti di lavoro prevedano tutte le forme di assicurazione sociale cui i lavoratori debbono essere iscritti in

base alla presente legge e, se del caso, i motivi dell'esclusione di una o di altre di esse, e che al lavoratore venga garantita, con onere a carico del datore di lavoro, la retribuzione durante i periodi di malattia, purché non connessi ad infortunio, malattia professionale, tubercolosi e maternità per il periodo di astensione obbligatoria di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

d) che i contratti di lavoro prevedano che, qualora le autorità del paese di impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta, i lavoratori possano chiedere che il datore di lavoro provveda al trasferimento in Italia della quota in valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del paese di impiego.

3. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, i datori di lavoro di cui all'articolo 1 possono depositare, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei contratti-tipo cui faranno poi rinvio i singoli contratti individuali, ovvero possono prestare la propria adesione a contratti-tipo depositati anche da altri.

4. Prima della partenza, il lavoratore ha, comunque, diritto di ottenere, dal datore di lavoro, informazioni scritte sulle condizioni di vita e sull'ordinamento giuridico dell'area di destinazione.

ART. 7.

1. I lavoratori di cui ai precedenti articoli sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dalla presente legge:

a) assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ge-

stata dall'INAIL. Le tabelle delle malattie professionali vigenti in Italia possono essere integrate da un elenco delle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la loro attività, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e della sanità. L'indennità economica per inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale nonché le rendite sono commisurate alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia e sono dovute secondo le norme previste dalla legislazione nazionale;

d) assistenza sanitaria e tutela della maternità. Le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori ed ai loro familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei relativi decreti delegati e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità economica di maternità è dovuta secondo le norme nazionali e per i periodi previsti dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro ed all'INPS del certificato di gravidanza rilasciato o convalidato da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare ed è commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia.

2. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di maternità ed infortunio.

3. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per assistenza sanitaria di cui al comma precedente con le procedure dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

4. Per il rimborso al datore di lavoro delle somme anticipate per il trattamento economico di maternità e di infortunio si applicano le disposizioni in vigore sul territorio nazionale.

5. Le istituzioni competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi precedenti, dopo che la locale autorità diplomatica o consolare abbia fatto effettuare, su richiesta del datore di lavoro e/o su richiesta delle stesse istituzioni, i controlli sulle condizioni che hanno determinato il diritto alle prestazioni.

ART. 8.

1. I contributi dovuti per le assicurazioni di cui all'articolo 7 sono calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia.

2. Le aliquote contributive sono stabilite come segue:

a) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché per la tubercolosi nelle misure in vigore sul territorio nazionale per il settore industriale. L'aliquota a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti e l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per l'assistenza sanitaria e per la maternità nelle misure previste dalle disposizioni in vigore sul territorio nazionale. Si applicano, inoltre, per l'assistenza sanitaria, i contributi aggiuntivi di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Qualora il datore di lavoro appresti, in ragione della dislocazione territoriale del cantiere o della situazione sanitaria del Paese, presidi sanitari a favore dei dipendenti e assicurati, comunque, a sue spese l'assistenza sanitaria *in loco*, può essere esentato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, dal versamento del contributo aggiuntivo, previo giudizio di congruità del Ministero della sanità circa l'efficienza delle strutture sa-

nitare apprestate e dei livelli di prestazioni assicurate;

c) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per il primo triennio di applicazione della presente legge, sono assunti i tassi medi nazionali previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ed il datore di lavoro dimostri di avere ottemperato ai relativi obblighi, i predetti tassi medi sono ridotti fino ad un massimo del cinquanta per cento con criteri che sono fissati con delibera dell'INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. L'INAIL provvede all'assicurazione in questione mediante gestione separata. Degli eventuali disavanzi di gestione si tiene conto in occasione della formazione della predetta tariffa speciale e delle successive elaborazioni tariffarie. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge sono valide le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni o modifiche.

ART. 9.

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 deve essere corredata dalla documentazione stabilita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministero degli affari esteri, relativa alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 6 della presente legge, nonché alla capacità economico-finanziaria delle imprese.

2. Quando il risultato degli accertamenti sia positivo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza il datore di lavoro ad effettuare le assunzioni ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1 della presente legge. In caso contrario la domanda di autorizzazione è respinta e le assunzioni ovvero i trasferimenti non possono aver luogo.

3. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che abbiano depositato i contratti-tipo previsti all'articolo 6, comma 3, o che vi abbiano espressamente aderito, ove l'amministrazione non provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione indicata al comma 1 del presente articolo, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunichino al datore di lavoro interessato, entro il quarantacinquesimo giorno, l'esigenza di procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 10.

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 5 gennaio 1967, n. 200, provvedono alla tutela ed all'assistenza dei lavoratori di cui alla presente legge.

2. A tal fine, i dirigenti locali delle ditte interessate sono tenuti a fornire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, con scadenze trimestrali, informazioni sui dati personali, sulla dislocazione e sul numero dei lavoratori impiegati e dei loro familiari. Essi sono altresì tenuti a dare alle rappresentanze ed agli uffici predetti ogni opportuna notizia su quanto possa interessare la situazione dei lavoratori dipendenti, in particolare per quanto riguarda l'eventuale insorgere di situazioni di pericolo o particolare disagio, nonché sulle eventuali misure previste e assunte a tutela dei lavoratori.

ART. 11.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di invio all'estero di personale in missione, per esigen-

ze tecniche dell'impresa, purché la durata della singola missione o quella complessiva di più missioni effettuate nello stesso Paese non superi i centottanta giorni nell'arco di un anno.

2. Tale personale continua ad essere assoggettato alla legislazione previdenziale italiana, alle stesse condizioni di quelle ad esso applicabili prima della partenza.

ART. 12.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano lavoratori italiani impiegati all'estero alle proprie dipendenze devono provvedere alla regolarizzazione assicurativa dei propri dipendenti, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa, dandone contestuale comunicazione alla rappresentanza diplomatica ed all'ufficio consolare territorialmente competenti.

2. I predetti datori di lavoro che, avendo alla data di entrata in vigore della presente legge lavoratori italiani impiegati all'estero alle proprie dipendenze, non provvedano, entro il termine stabilito al comma 1, a regolarizzare le posizioni assicurative, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire due milioni per ogni lavoratore la cui posizione non sia stata regolarizzata.

3. Ad accertare la violazione e ad irrogare la sanzione, di cui al comma 2 del presente articolo, provvede il competente Ispettorato provinciale del lavoro.

ART. 13.

1. Il datore di lavoro che, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 della presente legge, impieghi fuori del territorio nazionale lavoratori italiani è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato o con l'arresto da tre mesi ad un

anno. Nei casi più gravi, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

2. Alle pene previste dal comma 1 del presente articolo soggiace, altresì, il datore di lavoro straniero il quale, nel territorio nazionale, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 1 della presente legge, recluta lavoratori italiani per trasferirli all'estero a scopo di lavoro.

ART. 14.

Chiunque, operando in proprio o per conto di terzi, svolga sul territorio nazionale attività di mediazione per l'espatrio e collocamento di lavoratori italiani all'estero, è punito, ove l'espatrio avvenga, con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a dieci milioni di lire.

ART. 15.

1. Al fine di predisporre interventi e iniziative che assicurino nel modo più efficace la tutela e l'assistenza dei lavoratori italiani considerati dalla presente legge, fatta salva la possibilità di istituire, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, uffici consolari di prima e seconda categoria ove le circostanze lo richiedano, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, provvedono ad inviare in viaggio di servizio personale di ruolo e a contratto nelle zone in cui si vengano a costituire nuclei consistenti di connazionali non stabilmente residenti. Nei casi di accertata indisponibilità di personale presso le predette rappresentanze ed i predetti uffici, o di impossibilità dell'invio di detto personale nelle zone interessate, il Ministero degli affari esteri può, allo stesso fine, inviare dall'Italia, nelle predette zone, personale di ruolo dello Stato in missione di durata strettamente necessaria per l'espletamento del relativo incarico e co-

munque per un periodo non superiore a quattro mesi.

2. Alle maggiori spese che devono essere sostenute in connessione con gli interventi e le altre forme di tutela ed assistenza indicate dal comma 1, ivi comprese quelle necessarie per dotare le rappresentanze, gli uffici, ed il personale inviato in viaggio di servizio o in missione, dei mezzi necessari all'espletamento dei compiti previsti, si provvede mediante l'istituzione di uno o più capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri. I fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari che non siano utilizzabili per il venir meno delle circostanze che ne avevano motivato l'assegnazione possono, con decreto del Ministro degli affari esteri, essere trasferiti ad altri uffici all'estero per l'attuazione delle stesse finalità previste dal presente articolo.

3. Per consentire, in relazione ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, il necessario potenziamento delle dotazioni di personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato, da ultimo, dagli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 1980, n. 462, è elevato di cento unità. Detti posti addizionali possono essere utilizzati per l'assunzione con contratto temporaneo, della durata fino ad un massimo di diciotto mesi, di impiegati da assegnare esclusivamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni vengano effettivamente a costituirsi nuclei consistenti di connazionali non stabilmente residenti. All'assunzione delle predette unità di personale il Ministero degli affari esteri può procedere anche in deroga ai limiti annuali previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, e ad eventuali divieti di assunzione.

4. Per il finanziamento all'estero delle spese del presente articolo si può fare ricorso al fondo di anticipazione previsto dagli articoli da 64 a 69 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituiti dall'articolo unico della legge 3 giugno 1977, n. 322.

ART. 16.

1. Al verificarsi di eccezionali situazioni di emergenza con conseguente grave pericolo per nuclei di lavoratori italiani operanti in uno o più Paesi esteri, le amministrazioni civili e militari dello Stato competenti in materia di protezione civile collaborano col Ministero degli affari esteri e gli mettono a disposizione le rispettive strutture e risorse per far fronte alle esigenze di intervento e soccorso ritenute necessarie a fini di tutela e protezione.

2. A tale scopo il Ministro degli affari esteri assume e coordina ogni iniziativa sul piano programmatico ed operativo, se del caso anche d'intesa con le autorità di altri Paesi, provvedendo agli interventi anche a mezzo di delegati e in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

3. Per sopperire agli oneri discendenti dagli interventi indicati nei commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un apposito capitolo di bilancio sul quale possono gravare le spese per la tutela e protezione, comprese quelle relative all'eventuale rimpatrio in Italia, dei lavoratori italiani e dei loro familiari, ivi inclusi i familiari dei pubblici dipendenti in servizio nei Paesi in cui si verificano le situazioni di emergenza citate.

4. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonché per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero vincolato a favore del Contabile del Portafoglio, che funziona ai sensi degli articoli 576 e se-

guenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

5. Il Ministero degli affari esteri versa anticipatamente sul predetto conto, a carico del capitolo di bilancio menzionato, le somme occorrenti al Contabile del Portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso deve presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio.

6. Le operazioni effettuate dal Contabile del Portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

7. Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti, che ne tengono nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta.

ART. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge, valutato in annue lire sessanta miliardi per il triennio 1985-1987, e a quello derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16, valutato in annue lire otto miliardi per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando rispettivamente gli accantonamenti « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia » e « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti nei Paesi extracomunitari ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

Il Ministro degli affari esteri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono tenuti a presentare in Parlamento una relazione annuale sulla applicazione della presente legge e sulle condizioni generali del lavoro italiano temporaneamente all'estero.

ART. 19.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il primo luglio 1985.